

DATA PASSO 13/10/2016

UOD 09
30/09/16

De...



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo 60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0629662 28/09/2016 08,38
Miss.: Avvocatura Regionale

Aut.: 8205 Direzione Generale per l'ambie...
Classifica: n.



11/10/16 HATTACIA
←

DIP. 52 SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD ~~08~~ 09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

Prat. 3421/12

Comune di Torchiara
Atto di precetto.

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza, in riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette, in allegato, copia di atto di precetto, riferito alla sentenza n. 676/12, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania, aveva accolto il ricorso proposto avverso le ordinanze ingiunzioni n. 61/12 e 62/12, con condanna alle spese di lite. Le somme indicate nell'atto di precetto sono congrue e rispondenti a quanto liquidato con la predetta sentenza.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

Avv. P. Citra 089/759065

AVV. CITERA
03

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO AURICCHIO
VIA MADONNA DI FATIMA 28 | 84070 STELLA CILENTO (SA)
VIA ANNA NEERA 22 | 20141 MILANO
mob. 340.2652421 | alessandroauricchio@puntopec.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0558416 17/08/2016 14,53
Mitt. IL COMUNE DI TORCHIARA
Ass. : Avvocatura Regionale
Classif. : 4.1.1.


ATTO DI PRECETTO

Il Comune di Torchiara (SA) (c.f. 00547920652) con sede legale ivi alla Via Roma 1, in persona del Sindaco *pro tempore* Avv. Massimo Farro, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 ultima parte c.p.c., dall'Avv. Alessandro Auricchio (c.f. RCC LSN 84T08 H703I) del Foro di Vallo della Lucania, presso il cui Studio sito in Stella Cilento, via Madonna di Fatima 28 è elettivamente domiciliato. Si dichiara di voler ricevere qualsivoglia notifica, avviso e/o comunicazione via fax al n. 0974.718078, ovvero a mezzo p.e.c. all'indirizzo alessandroauricchio@puntopec.it.

PREMESSO CHE

1. Il Comune di Torchiara, con ricorso in opposizione depositato il 26 aprile 2012, ha convenuto in giudizio Regione Campania dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania onde ottenere l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento n. 61/12 e 62/12 notificate il 27 marzo 2012, emanate dall'odierna debitrice in virtù dell'asserita violazione degli artt. 133 co. 1 e 133 co. 2, D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
2. la controversia *de qua*, rubricata al n. 721/2012 r.g., è stata definita con la sentenza n. 676/2012, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Campanile, ha accolto il ricorso e, conseguentemente, annullato le ordinanze-ingiunzioni oggetto di opposizione, condannando altresì Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Torchiara, liquidate *"in complessivi euro 800, di cui euro 206,00 per spese vive, oltre accessori come per legge"*;
3. la richiamata sentenza, nelle more passata in giudicato e munita di formula esecutiva il 10 ottobre 2013, è stata notificata a Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, in data 15 novembre 2013;
4. ad oggi, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 14 comma 1 del d.l. 669/96, convertito in legge n. 30/97 e successive modifiche, Regione Campania non ha ottemperato al pagamento delle spese processuali, così come liquidate nella sentenza n. 676/2012 del Tribunale di Vallo della Lucania, depositata e pubblicata in data 28 settembre 2012.

120/12

Presente e me il 08/9/16
R

17 AGO 2016


*** **

Tutto ciò premesso, il Comune di Torchiara (c.f. 00547920632), *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

INTIMA E FA PRECETTO

a Regione Campania (c.f. 80011990639), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, con sede legale in Napoli alla via S. Lucia 81, di pagare le somme di seguito analiticamente specificate entro e non oltre **dieci giorni** dalla notifica del presente atto.

Spese processuali liquidate in sentenza (decurtate delle spese vive)	€ -594,00
CNAP (4% di euro 594,00)	€ -23,76
<i>Totale imponibile</i>	<i>€ -617,76</i>
IVA (22% su imponibile)	€ -135,91
Spese vive liquidate in sentenza (esenti ex art. 15 dpr 633/72)	€ -206,00
Spese vive sostenute per l'estrazione di copie autentiche della sentenza	€ -24,82
Spese vive sostenute per la notifica della sentenza	€ -11,13
Compenso per il precetto (ex D.M. n. 55/2014)	€ -135,00
Rimborso forfettario (15 % di euro 135,00)	€ -20,25
CNAP (4% di euro 135,00)	€ -6,21
<i>Per un totale di</i>	<i>€ -1.157,08</i>

fatti salvi eventuali errori e/o omissioni da correggere all'atto del pagamento, oltre a tutte le successive occorrente,

Con espresso avvertimento che, decorso tale termine, si procederà ad esecuzione forzata, anche presso terzi.

Si avverte altresì il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo ai medesimi un piano del consumatore.

Stella Cilento, 12 agosto 2016

Avv. Alessandro Auricchio

PROCURA ALLE LITI RELASCIATA AI SENSI DELL'ART. 63, III comma, ultima parte, c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Massimo Farro, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Torchiera (SA), tel. 082479306521 con sede in alla Via Roma 1, informato ai sensi dell'art. 4 - terzo comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentare e difendere il predetto Ente in ogni fase e grado dell'instaurando procedimento contro Regione Campania finalizzato al recupero delle somme derivanti dalla sentenza n. 576/2012 (r.g. 721/2012 - Giudice Dott.ssa Valeria Campanelli) emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, depositata e pubblicata il 28 settembre 2012, ivi comprese la fase esecutiva, l'Avv. Alessandro Auricchio del Foro di Vallo della Lucania, al quale si conferisce ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in giudizio terzi per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione o eccezione, farsi assistere, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quelle di transigere, disponendo di ogni diritto in conteste, di accettare e ricevere pagamenti, eleggere domicilio, quietanzare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, con promessa di rito e valido.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto della D.lgs. 30 gennaio 2003, n. 196, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad incontestabile giudizio del nominato difensore, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.


Elegge domicilio presso lo Studio del nominato difensore sito in Stella Cilento (SA), via Madonna di Fatima 28

IL SINDACO

Avv. Massimo Farro

Avv. Massimo Farro

Per autentica



Avv. Alessandro Auricchio

Torchiera, 12 agosto 2016

Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Alessandro Auricchio, codice fiscale RCCLSN84T08H703I, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Vallo Della Lucania, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore del Comune Di Torchiara (SA), con sede ivi alla via Roma 1 (P.IVA: 00547920652), in persona del Sindaco pro tempore Avv. Massimo Farro, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 ultima parte c.p.c.,

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

precetto.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente atto di precetto e

procura.pdf.p7m, copia per immagine contenente la procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 ultima parte c.p.c. a:

Regione Campania con Sede In Napoli, via S. Lucia 81 (P.IVA: 80011990639), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale all'indirizzo di posta elettronica certificata *us01@pec.regione.campania.it* estratto dall'elenco Registro PP.AA. reperito sul sito internet *pst.giustizia.it* (registro delle pubbliche amministrazioni).

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato *procura.pdf.p7m*, contenente la procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 ultima parte c.p.c. è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Stella Cilento, 12/08/2016

Firmato digitalmente da Avv. Alessandro Auricchio

Da "Alessandro Auricchio" <alessandroauricchio@puntopec.it>
A "us01@pec.regione.campania.it" <us01@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 12 agosto 2016 - 14:56

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Attenzione:

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata.

Allegato(i)

precetto .pdf.p7m (85 Kb)

procura.pdf.p7m (249 Kb)

Relata di Notifica.pdf.p7m (129 Kb)



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 03 00

8/3/17 Prot.ing.
messelle risulta
in att. l'amm.

DIP. 52 SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD 09-09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0745475 15/11/2016 16,07
N. 15/11/2016
UOD 09-09
Tutela dell'acqua e gestione...



DIP.55-DG 13 RISORSE FINANZIARIE
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C /5
NAPOLI

2 me
9/3/2017

Prat. 3421 /12
Comune di Torchiara.
Opp.ad ord.ing.

In relazione alla pratica in oggetto, in riferimento alla v/s nota n.691281 del 24/10/2016 nel far seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmette, in allegato, copia della sentenza n. 676/12, notificata, in data 15.11.2013, con apposizione di formula esecutiva, già trasmessa con n/s precedente nota. Come già comunicato, le motivazioni sottese alla sentenza, sono di natura procedurale, nello specifico, riguardanti la violazione dei termini di contestazione ex art. 14 e 15 L.689/81, per cui stante prevalente giurisprudenza orientata in tal senso, avverso detto provvedimento non è stato proposto appello.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. P. Citera 089/759065

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria d'Elia

8/3/17
AGLI ATTI DEL
ORA PASO' CENTONZO

SHIATA 08/03/17

1

2

3

4

5

6



7



2012

al fine

411/12
6372/12-657

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

offertone
di notifica
ingiunzione

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice dott.ssa *Valeria Campanile*,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 721/2012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

Comune di Torchiara, in persona del Sindaco p.t., *Raffaello Gargano*, elettivamente
domiciliato presso il Comune di Torchiara (SA), alla Roma n. 1, rappresentato dall'avv.
Massimo Farro giusta delega n. 2005 del 13.7.2012

OPPONENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. *Paolo Citera*, giusta procura generale ad lites per notaio *Cimmino* rep.
35093 del 17.09.2002, domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura in Salerno, alla via Abella
Salernitana n. 3

12

OPPOSTA

avente ad oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 22 L. N. 689/81

CONCLUSIONI

All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale, qui
da intendersi integralmente riportato e trascritto.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso in opposizione depositato il 26.04.2012, il Comune di Torchiara proponeva
opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 avverso le ingiunzioni di pagamento n. 61 e 62 del
23.2.2012, notificate in data 27.3.2012, con cui la Giunta Regionale della Campania
aveva ingiunto ad esso opponente il pagamento rispettivamente della somma di €
10.500,00 e di € 6.000,00, oltre spese di bollo e notifica, per la violazione rispettivamente

120/12

cont. a. n. 11
18/11/12

degli artt. 133, co. 1 e 133 co. 2, D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Con l'ingiunzione n. 61 si contestava il superamento dei valori limite di cui all'allegato 5 del predetto D.Lgs., in relazione al prelievo di campione di acque reflue, effettuato dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno in data 13.06.07 presso il collettore fognario sito nel Comune opponente, località Puglisi.

Con l'ingiunzione n. 62 si contestava al Comune di Torchiara lo scarico di acque reflue in località Puglisi in mancanza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 124, co. 1, d.lgs. 152/06.

L'opponente eccepiva: 1) la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 per la mancata comunicazione notificazione del verbale di contestazione; 2) la violazione dell'art. 15 della l. 689/1981 a causa della mancata comunicazione dell'esito delle analisi effettuate mediante prelievo di campioni.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, preliminarmente eccependo la violazione dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e, nel merito, contestando in maniera specifica tutte le deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'odierna udienza, previa discussione orale tra le parti, la causa è stata decisa con lettura della motivazione e del dispositivo.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di omesso rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., sollevata dalla Regione Campania, in quanto al presente procedimento, instaurato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, si applicano, giusta il disposto degli articoli 5 e 6 del medesimo decreto, i termini di cui all'art. 415 c.p.c..

Nel merito l'opposizione è fondata.

In particolare, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la doglianza inerente la violazione del termine di contestazione di cui all'art. 14 L. n. 689/81.

Invero, la norma predetta prevede che, se non è possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.

Ebbene, va senz'altro condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il predetto termine di 90 giorni decorre dall'esito del procedimento di accertamento, ossia non dalla data di commissione dell'illecito (da cui decorre il termine prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81), bensì dal momento in cui si pervenga all'accertamento dell'infrazione (Cass. n. 12216/04).

La necessaria attività di accertamento deve comprendere il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione, nonché la fase finale di deliberazione, da rapportare alla complessità delle indagini volte a riscontrare la sussistenza dell'infrazione ed a formulare, conseguentemente, in maniera corretta la contestazione (Cass. n. 2363/05).

Nel caso di specie non è avvenuta la notifica né la comunicazione del verbale di contestazione anteriormente alla notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate.

Invero, queste ultime sono state entrambe emesse sulla base del verbale di ispezione e di prelievo di campione n. 296 151 ST SA 1, operazioni avvenute alla presenza del sig. Massimo Inverso, geometra comunale.

Va premesso che la sottoscrizione, da parte di un dipendente del Comune opponente, del verbale di prelievo del campione, non può certo equivalere a contestazione immediata - atteso che non era possibile, prima dell'effettuazione delle analisi, sapere se fosse stata commessa un'infrazione.

Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che le analisi sul campione prelevato sono state eseguite in data 13/06/07 e che, con rapporto di prova n. 1181/001 del 13/06/07, è stato definitivamente espresso un giudizio analitico di non conformità di tale campione ai parametri di legge, in particolare in relazione ai parametri "solidi sospesi totale, BOD5, COD, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Tensioattivi totali, escherichia coli".

Ebbene, il termine di novanta giorni deve ritenersi decorrente proprio dalla data dell'13/06/07, ossia da quando risulta essere stata compiutamente accertata l'infrazione in esame, con la conseguenza che lo stesso scadeva l'11/09/07.

La contestazione non risulta, però, essere stata effettuata dalla Regione Campania tempestivamente, atteso che non vi è prova che, prima della notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate, si sia proceduto anche solo all'invio all'ente opponente di altre comunicazioni inerenti le infrazioni in oggetto.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 14. *“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.*

Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento della spiegata opposizione, va annullata l'ingiunzione di pagamento n. 61 del 23.02.2012.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 62 del 23.02.2012, atteso che è stata emanata, come innanzi rilevato, sulla base del medesimo verbale di ispezione e prelievo campione n. 296 151 ST SA 1, che non contiene alcuna contestazione in merito all'effettuazione dello scarico in mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 124 co. 1, d.lgs. 152/06.

Pertanto, il verbale di ispezione e di prelievo di campione, pur se sottoscritto da un dipendente del Comune opponente, non può valere quale contestazione immediata in relazione all'ingiunzione n. 62 del 23.2.2012.

Le spese seguono la soccombenza della Regione Campania e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona della dott.ssa Valeria Campanile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ex artt. 22 e 23 L. n. 689/81, dal Comune di Torchiara nei confronti della Regione Campania, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ingiunzioni di pagamento n. 61 e 62 del 23.2.2012;

b) condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune di Torchiana, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00, di cui € 206,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Vallo della Lucania, 28.09.2012.

Il Giudice

dott.ssa Valeria Campanile

V. Campanile

[Handwritten signature]

È COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
10 OTT. 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe Lino

Tribunale di Vallo della Lucania
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici di P.S. di cui sono richiesti ad a
cognoscere spetti di ragione i redditi del povero Vallo al pubblico
vantatore di darsi assistenza, nei casi di ufficiali della forza pubblica
di concorrervi quando viene richiesto

Vallo, 10-10-13
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lino Giuseppe

Tribunale di Vallo della Lucania
E' copia conforme a quella
Vallo della Lucania, il 10-10-13
R. Cancelliere
Giuseppe Lino

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

Vallo della Lucania _____

Ad istanza come in atti indicato

Io Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Vallo della Lucania, ho notificato e dato copia , perché ne abbia legale scienza e ad ogni effetto di legge, copia conforme all'originale dell'antescritto atto alla:

- **REGIONE CAMPANIA** (Codice Fiscale 800.119.906.39 - Partita iva 03516070632), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., con sede legale in Napoli alla S. Lucia, 81 - 80132 Napoli,

La notifica di quanto sopra, è stata
eseguita a mezzo posta, al domicilio di legge

data 11-11-2013

Tribunale di Vallo della Lucania
Ufficiale Giudiziario
Pierpaolo Francesco

M. 12